



**COMUNE DI VARALLO**  
PROVINCIA DI VERCELLI

**UFFICIO SEGRETERIA - 1° RIPARTIZIONE**

**DETERMINAZIONE**

**NUMERO 439 DEL 28/06/2024**

**OGGETTO:**

**DELIBERAZIONE G.C. N. 72 DEL 19.06.2024: "PROVVEDIMENTI IN MERITO AL RICORSO NUMERO DI REGISTRO GENERALE 690/2024 PROPOSTO DAI SIGG.RI Z.P. E M.G. AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE" - PROVVEDIMENTI**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** il Decreto Sindacale n. 5 in data 26.09.2022 di attribuzione della posizione organizzativa dell'Area Segreteria – Affari Generali in capo alla Dott.ssa Mariella Rossini;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ed infine dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento dell'Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

**Premesso che:**

- con Pec acquisita al protocollo dell'Ente n. 8697 in data 14.06.2024, è pervenuto da parte dell'Avv. Adelaide Piterà, per conto dei suoi assistiti: Sig. Z. L. e Sig.ra M. G., un ricorso davanti al TAR del Piemonte contro il Comune di Varallo, ricorso notificato anche dal Tar stesso con Pec, registrata al ns protocollo n. 8721 del 14.06.2024;
- detto ricorso è volto ad ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della diffida ad adempiere a firma del Responsabile della IV Ripartizione del Comune di Varallo, di cui alla nota prot. n. 8032 del 31.05.2024, recante l'ordine di dare esecuzione "entro e non oltre 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 23/2014" al taglio piante ubicate sui mappali di sua proprietà adiacenti la strada comunale per la Fraz. Camasco;
- il medesimo ricorso reca istanza di misura cautelare monocratica ex art. 56 CPA (Codice del processo amministrativo D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 aggiornato al D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224), istanza accolta dal Presidente della prima sez. del TAR Piemonte con emissione del Decreto n. 222/2024 di fissazione dell'udienza per la trattazione collegiale in camera di consiglio del 03 Luglio p.v., pervenuto direttamente dal Tar al ns protocollo n. 8721 del 14.06.2024, nonché notificato dall'Avv. Adelaide Piterà con Pec acquisita al ns protocollo n. 8727 in data 14.06.2024;

**Richiamata** la deliberazione di G.C. n. 72 adottata il 19.06.2024 con la quale si è disposto di costituirsi in giudizio per difendersi avverso il ricorso al TAR Piemonte promosso dai Sigg.ri Z. P. e M. G. contro il Comune di Varallo, attivando, nelle sedi competenti, ogni utile iniziativa finalizzata alla tutela delle motivazioni sottese al provvedimento di cui in premessa;

**Rilevato** che la giunta con lo stesso atto ha demandato al Responsabile del Servizio della I Ripartizione il conferimento dell'incarico legale per promuovere azione per rappresentare e difendere gli interessi di questo Ente, ai sensi della normativa vigente in materia e nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n. 36/2023;

**Dato atto** che l'ente non dispone all'interno della sua struttura organizzativa delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, pertanto, si rende necessario l'affidamento esterno di un incarico legale;

**Visti:**

- le Linee Guida ANAC n. 12 "Affidamento dei servizi legali";
- *L'art. 13, comma 2 del D.Lgs 36/2023 secondo il quale le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economici, anche indiretto;*
- *L'art. 56 comma 1, lett. h del richiamato D.Lgs. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti: "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da*

notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

- la Legge 21 aprile 2023 n. 49, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2023 n.104;
- la deliberazione dell'AVCP (ora ANAC) del 07.07.2011 la quale al paragrafo 4.3 afferma che "si ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, 'un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa'";

**Visto** il preventivo emesso all'Avv. Simona Viscio dello studio legale "Studio Nizzola" corrente in C.so Vittorio Emanuele II, 90 – Torino (TO) P.IVA 04311530010 per la costituzione avanti il TAR Piemonte relativamente al ricorso RG n. 222/2024, come da nota depositata agli atti prot. N. 9229 del 25.06.2024 così di seguito strutturato: fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e/o trattazione, fase cautelare, fase decisoria - totale imponibile € 6.635,00 + c.p.a. 4% € 265,40 + iva al 22% € 1.518,09 – ritenuta d'acconto 20% € 1.327,00;

**Ritenuto** opportuno, conferire l'incarico legale all'Avv. Simona Viscio approvando l'offerta indicata per complessivi € 8.418,49 IVA inclusa e di conseguenza di effettuare sul MEPA una trattativa diretta - RDO;

**Dato Atto** che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura de qua e non costituisce consulenza generica né attività continuativa;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 20.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

**Vista inoltre** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dello studio legale emesso regolare in data 24.06.2024 in corso di validità fino al 22.10.2024;

**Dato atto** che per l'affidamento in argomento è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): B23EACEC9C;

**Rilevato** che i dati relativi alle somme indicate nella presente determinazione sono soggetti a pubblicazione art. 15 D.Lgs. n. 33/2013;

**Rilevato inoltre** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 7 e 8 della Legge n. 136/2010, il contraente è tenuto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi) e ad assumere tutti i conseguenti obblighi derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari;

#### **Richiamati:**

- il Regolamento di contabilità di questo Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 09.05.2016;

- l'art. 3 del D.L. n. 174/2012, come convertito in Legge n. 213/2012, nonché il vigente regolamento disciplinante i controlli interni adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 01/03/2013 ed in particolare il suo articolo 4, comma 3 secondo cui il responsabile del servizio precedente esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa mediante la sottoscrizione dell'atto, costituente rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- gli artt. 107,109,183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Accertato**, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

### **DETERMINA**

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare, per i motivi in premessa esposti, l'incarico di svolgimento del servizio legale di rappresentanza e difesa del Comune di Varallo all'Avv. Simona Viscio dello Studio Nizzola corrente in Torino (TO), per la costituzione dell'Ente avanti il TAR Piemonte relativamente al RG n. 222/2024, conferendole tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di proporre e sottoscrivere ricorsi incidentali, domande riconvenzionali e risarcitorie, formulare istanze, rinunciare agli atti, ed eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso, il tutto nell'interesse dell'Ente rappresentato;
3. Di imputare la spesa di € 8.418,49 compresi gli oneri contributivi, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui al punto 5.2 lettera b) dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.:

CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B23EACEC9C	2024	1063	01011	30	10	1	U.1.03.02.11.006	8.418,49

4. Di dare atto che ai sensi l'art. 3 del D.L. n. 174/2012, come convertito in Legge n. 213/2012, nonché del vigente regolamento disciplinante i controlli interni adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 01/03/2013 ed in particolare il suo articolo 4, comma 3 con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
5. Di comunicare all'avvocato incaricato il tenore del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1° RIPARTIZIONE  
"SERVIZI AFFARI GENERALI"

**(firmato in digitale)**

**Dott.ssa Dott.ssa Mariella Rossini**